

Gabriele Taddei  
***Alcune considerazioni a riguardo di un saggio di Robert Davidsohn,  
“La nascita del consolato in Toscana”***

[A stampa in «Miscellanea Storica della Valdelsa», CXIV (2008), n. 1-3 (309-311), pp. 7-10 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, [www.retimedievali.it](http://www.retimedievali.it)].

L'accusa che, come è noto, il Sestan muoveva al principale lavoro del Davidsohn – quella di configurarsi come uno studio privo di una chiara problematica storica capace di rendere la *Geschichte von Florenz* qualcosa di diverso da una mera elencazione di fatti<sup>1</sup> – non può applicarsi al breve intervento polemico del fiorentinista tedesco che viene qui per la prima volta proposto in lingua italiana.

Il saggio *La nascita del consolato in Toscana* si alimenta, infatti, di temi concreti e circostanziati. È possibile, come sostiene il Mazzi, che l'origine dell'istituto consolare sia da riallacciare alla pregressa esistenza di «commissioni di tutta la cittadinanza» dagli incarichi e dalle finalità particolari? È possibile, come prosegue il Mazzi, riconoscere nella gestione dei beni comuni l'esigenza primaria che rese auspicabile, se non indispensabile, l'istituto del consolato?<sup>2</sup> È possibile, come afferma lo Zdekauer, che quest'ultimo si differenziasse da ogni precedente istituzione assembleare nata in ambito (pre)comunale grazie ad un esercizio completo ed incondizionato della giurisdizione?<sup>3</sup>

Appoggiandosi allo studio del Bonardi su Padova<sup>4</sup> ed a quello del von Heinemann sui comuni meridionali<sup>5</sup> (peraltro radicalmente contestato dal Salvemini, il quale nella sua recensione arrivò ad affermare che il lavoro corroborava una tesi di fatto opposta a quella che si prefiggeva di dimostrare)<sup>6</sup>, il Davidsohn sostiene che il consolato si configurò come evoluzione dei ristretti consigli di «boni homines» i quali non avrebbero trovato la loro ragion d'essere nell'amministrazione dei beni comunali destinati al pascolo – la cui rilevanza lo storico tedesco affermava essere a questa altezza cronologica del tutto residuale –, quanto nell'esercizio delle pratiche arbitrali, cioè nella composizione delle controversie e dunque nella gestione di un potere dalla natura eminentemente, se non esclusivamente, (extra)giudiziale. E del resto, conclude il fiorentinista, nell'espletamento di tale funzione, i consoli non rivendicarono affatto un possesso completo della giurisdizione, limitandosi sovente la loro «potestas» a modeste e circostanziate competenze.

Tre risposte più o meno recisamente negative quelle del Davidsohn, che argomenta le sue affermazioni tramite l'analisi di alcuni casi specifici. Quello offerto dalla piccola comunità appenninica di Pavana, i cui consoli, in una vertenza del 1223 tra Bologna e Pistoia, riconobbero la superiore giurisdizione della «civitas» emiliana; quello del «castrum» di Gambassi, il cui «comune vel quasi comune», senza affatto contestare i poteri di «banda et placita» goduti dal vescovo volterrano, appare essersi costituito, sostiene l'autore, in risposta all'esigenza di composizione delle controversie e delle dispute giuridiche eventualmente insorte tra i compaesani; quello del piccolo castello di Montevoltraio, la cui comunità dimostra una propria identità non tanto derivante dalla disponibilità di proprietà

---

<sup>1</sup> E. SESTAN, *Roberto Davidsohn e la sua “Storia di Firenze”*, ora in ID., *Storiografia dell'Otto e del Novecento*, a cura di G. Pinto, Firenze 1991, pp. 3-31.

<sup>2</sup> A. MAZZI, *Studii Bergomensis*, Bergamo 1988.

<sup>3</sup> L. ZDEKAUER, *recensione a R. Davidsohn Entstehung des Consulats. Mit besonderer Berücksichtigung des Comitatus Florenz-Fiesole, Freiburg 1891*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XII (1892), pp. 363-367.

<sup>4</sup> A. BONARDI, *Le origini del comune di Padova*, Padova 1898.

<sup>5</sup> L. von Heinemann, *Zur Entstehung der Stadtverfassung in Italien*. Eine historische Untersuchung von Lothar von Heinemann, Leipzig 1896.

<sup>6</sup> G. SALVEMINI, *recensione a Zur Entstehung der Stadtverfassung in Italien. Eine historische Untersuchung von Lothar von Heinemann, Leipzig 1896*, «Archivio Storico Italiano» XVIII (1895), pp. 407-415.

collettive –come il paradigma del Mazzi richiederebbe- quanto dalla circostanza di aver escluso i locali «domini» dalla partecipazione allo sfruttamento di tali beni; infine quello di Pisa, i cui consoli appaiono testimoniati già prima del 1085 laddove la città ottenne il riconoscimento di una sua giurisdizione solo durante il regno di Corrado II.

Cosa rimane oggi dello scritto del Davidsohn a quasi centodieci anni dalla sua prima pubblicazione? Che il consolato non sia necessariamente nato come espressione di una «potestas» piena ed incondizionata appare oggi pacifico. «Istituzione latente»<sup>7</sup>, costituita all'occorrenza in momenti di particolare urgenza e dunque dall'esistenza, almeno inizialmente, intermittente, il consolato rappresentò una delle possibili soluzioni istituzionali in seno alle «civitas» del Regno d'Italia, ampia cornice di validità la cui preminenza risultava – almeno formalmente – indiscussa.

Che il consolato derivasse dall'evoluzione di precedenti assemblee di «boni homines» è affermazione già contestata dagli storici coevi del Davidsohn. Così il Salvemini, recensendo il von Heinemann, notava come in più occasioni fosse possibile trovare contemporaneamente testimoniati «boni homines» e consoli, prova bastante, secondo l'autore del *Magnati e popolani*, a dimostrare la diversità delle funzioni svolte dai due istituti e dunque non la loro reciproca filiazione ma, al contrario, la loro alterità<sup>8</sup>.

Che la capacità di amministrare la giustizia –anche, eventualmente, per via extragiudiziale- fosse un elemento fondante l'autorità dei consoli è oggi conquista storiografica difficilmente contestabile. Al volgere del XII secolo, in un panorama caratterizzato dalla pluralità di soggetti giurisdicenti (tribunali regi, ecclesiastici e vescovili, curie signorili) e dalla molteplicità di prassi giuridiche fra loro alternative (diritto romano, leggi germaniche, «consuetudines»), il ricorso ai consoli cittadini quali arbitri cui demandare la risoluzione di dispute, come i recenti studi del Wickham hanno dimostrato<sup>9</sup>, si impose con una progressione decisa. Il successivo passaggio da un arbitrato consensuale valido solo in virtù del bilaterale riconoscimento offerto dalle due parti in causa, ad un processo inquisitorio del tutto svincolato dalla volontà dei convenuti, garantì alla giustizia consolare un sensibile vantaggio sugli altri sistemi di risoluzione delle dispute, assicurando a chiunque di confrontarsi al suo avversario nella certezza che quest'ultimo non potesse ritirarsi e lasciare irrisolta la vertenza.

Ma se la gestione della giustizia fu un fattore qualificante il processo di affermazione dell'istituto consolare, negare recisamente ogni possibile ruolo svolto in questo stesso processo dalla necessità di amministrare le proprietà collettive –come il Davidsohn esplicitamente afferma- appare posizione eccessivamente categorica. Che in ambito cittadino questa esigenza, connessa agli aspetti più propriamente patrimoniali delle prime esperienze comunali, sia risultata marginale ed in qualche modo subordinata rispetto alla richiesta di una giustizia certa appare probabile; ma che una medesima scala di priorità possa ritenersi valida anche in contesti rurali risulta assai meno condivisibile. Consolato cittadino e consolato rustico furono due istituzioni che, lungi dall'essere l'una la copia dell'altra adattata ad un contesto più angusto, assai probabilmente ebbero fin dall'origine funzioni distinte che si differenziavano non soltanto in base al più ampio spettro di esigenze della città rispetto a quelle dei villaggi. Se i consoli cittadini ebbero, in una fase pre-podestarile, oltre a competenze legislative –affiancati in questi dall'«arengo» o da analoghi consessi- anche incarichi giudiziari, nei contesti signorili entro i quali in massima parte i comuni rurali compirono le loro prime esperienze, tali compiti non poterono essere vantati, almeno in via generale, dai consoli rustici. Questi infatti svolsero per lo più la funzione di intermediari tra la comunità ed il proprio signore il quale mantenne a lungo il monopolio sull'amministrazione della giustizia. Solo in una fase più avanzata, in seguito

<sup>7</sup> L'efficace espressione in G. MILANI, *I comuni italiani*, Roma-Bari 2005, p. 24.

<sup>8</sup> SALVEMINI, *recensione a Zur Entstehung*, cit., p. 412.

<sup>9</sup> CH. WICKHAM, *Legge pratiche e conflitti: tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000.

alle rivendicazioni dei rustici o seguendo percorsi non necessariamente conflittuali, i consoli riuscirono ad ottenere funzioni di bassa giustizia generando una cogestione delle capacità giudiziarie. La sostanziale diversità delle due magistrature spiegherebbe tra l'altro i loro diversi destini storici: in ambito cittadino, dov'era nato con prevalenti funzioni giudiziarie, il consolato non ebbe alcuna ragion d'essere successivamente alla trasformazione podestarile che demandava tali compiti al nuovo ufficiale forestiero. Diversamente, in ambito signorile, il consolato rurale svolse il ruolo di organo rappresentativo della collettività di fronte al signore, ruolo che continuò ad essere indispensabile allorché a questo si sostituì il vicario della Dominante. Consolato cittadino e consolato rurale, al di là dell'identità del nome e di una somiglianza superficiale, risultarono, assai probabilmente, magistrature non assimilabili per origini, funzioni e, conseguentemente, destini storici.